



COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

Settore Vigilanza

Ordinanza N. 4 DEL 02/02/2021

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'UTILIZZO DEI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI.



IL SINDACO

Considerato che sempre più frequentemente i cittadini segnalano alle autorità competenti che nei giardini e nei parchi pubblici gruppi di persone, perlopiù minori, si dedicano al giuoco del calcio o a improvvisare corse in bicicletta, creando disordine e costituendo anche pregiudizio all'incolumità dei presenti, impedendo così alla generalità dei cittadini una serena e sicura fruizione dei giardini pubblici medesimi;

Preso atto altresì che sono giunte anche lamentele in ordine all'utilizzo delle attrezzature per bambini da parte di soggetti aventi un'età superiore agli anni quattordici, con conseguente pregiudizio all'integrità delle attrezzature e quindi alla sicurezza dell'utilizzo delle medesime;

Considerato che si rende necessario intervenire al fine di ridurre e contenere i fenomeni descritti, tutelando il diritto dei cittadini, in particolare infanti in tenera età e persone anziane, di godere appieno del patrimonio pubblico;

Attesa altresì la necessità di regolamentare la fruizione dei giardini e dei parchi pubblici, nonché delle aree attrezzate per i bambini;

Vista l'Ordinanza n. 10/2016, avente ad oggetto "Regolamentazione della conduzione dei cani e degli animali da affezione, della raccolta e dello smaltimento delle deiezioni solide", il cui dispositivo rimane pienamente valido e operante;

Preso atto che il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella non è dotato attualmente di Regolamento di Polizia Urbana;

Ritenuto altresì opportuno prevedere sanzioni anche nei casi di violazione dei divieti apposti all'ingresso dei predetti giardini e parchi pubblici, riguardanti il divieto di giocare a

calcio, di transitare alla guida di velocipedi, di utilizzare le attrezzature rivolto ai maggiori degli anni quattordici, di introdurre cani, nelle aree in cui vige il divieto espresso da apposita segnaletica, già installata;

Visto l'art. 50 e 7-bis del D. Lgs. 267/2000 e ritenuta propria la competenza, trattandosi di atto di gestione in materia di pubblica incolumità, tutela del patrimonio pubblico, di tutela della tranquillità dei residenti e della vivibilità degli spazi pubblici con particolare riferimento al "Parco di Villa Bassani";

Considerato che la pubblicazione del presente atto, sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

ORDINA

Per i motivi in premessa esposti, all'interno dei parchi e dei giardini ove è installata apposita segnaletica di divieto

- 1. Il divieto di mettere in atto qualsiasi gioco organizzato per il quale sia previsto l'utilizzo della palla, o che preveda il lancio di oggetti di qualsiasi fattispecie;**
- 2. Il divieto di transitare alla guida di velocipedi ai maggiori di anni 8 (otto);**
- 3. Il divieto, per i maggiori degli anni 14 (quattordici), di utilizzare le attrezzature per i bambini.**
- 4. L'apertura del "PARCO di VILLA BASSANI" dalle ore 7,00 alle ore 22,00 nel periodo 1 Aprile – 30 Settembre e dalle ore 8,00 alle ore 19,00 nel periodo 1 Ottobre – 30 Marzo.**

DISPONE

- Che la presente ordinanza, per motivi di incolumità pubblica e di tutela del pregiudizio alle cose e alle persone, nonché della vivibilità urbana, sia immediatamente esecutiva, e si applichi a tutte le persone presenti nel territorio comunale;
- Che gli organi di polizia preposti facciano rispettare il presente provvedimento
- Che la presente Ordinanza venga resa nota ai cittadini nelle forme di legge.
- La revoca della precedente Ordinanza n. 47/2018.

INFORMA

- Che a norma dell'art. 7-bis della L. 67/2000, degli artt. 1-quater e. 16 della L. 3/2003 e della Legge 689/81, i trasgressori saranno puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto (Legge 6 dicembre 1971 n.1034) nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

IL SINDACO

Zorzi Roberto Albino

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)